

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

PROVINCIA DI RIMINI

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE

N° **0000012** del **07-02-2018**

OGGETTO

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

L' anno duemiladiciotto addì sette del mese di Febbraio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE .

Fatto l'appello nominale, risultano :

IL PRESIDENTE

GIORGETTI FILIPPO - presente

CONSIGLIERI :

N°	Cognome	Nome	Pr
1	CECCARELLI	ENZO	Sì
2	BALDASSARRI	UGO	Sì
3	BELLETTI	CRISTINA	Sì
4	BERARDI	ALESSANDRO ANTONIO	Sì
5	CECCARELLI	ADELE	Sì
6	GALEFFI	LORIS	Sì
7	LOMBARDI	DANILO	Sì
8	MEDRI OTTAVIANI	GIANLUCA	Sì
9	MONTICELLI	IVAN	Sì
10	NUCCI	CHRISTIAN	Sì
11	ORZELLECA	VINCENZO	Sì
12	STACCHINI	CHRISTIAN	Sì
13	TONINI	ALESSIA	Sì
14	VALENTINI	AMBRA	Sì
15	VORAZZO	SIMONE	Sì
16	ZANOTTI	CRISTINA	Sì

PRESENTI 17

ASSENTI 0

Gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto, risultano :

MAGGIOLI ROBERTO PRESENTE
GIOVANARDI GIOVANNI PRESENTE

SCARONI LORETTA
NERI MICHELE

PRESENTE
PRESENTE

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Sig. DOTT. DANILO FRICANO.

Trovando che il Numero dei presenti è legale per essere questa la 1° convocazione il Sig. FILIPPO GIORGETTI assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri Sigg. BERARDI A. - MONTICELLI I. - ORZELLECA V..

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 63 del D. Lgs. 446/97 che ha previsto l'introduzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 18.12.98 e s.m.i. con la quale si approva il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni in sostituzione della precedente T.O.S.A.P., disciplinata dal D.Lgs. 507/93;

CONSIDERATO che, con delibera di Giunta Comunale n. 201 del 28 novembre 2017, sono state approvate, ai sensi di legge, le tariffe per l'anno 2018;

CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento al fine di adeguare l'applicazione del canone alle problematiche gestionali del medesimo, nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO pertanto necessario modificare alcuni articoli del vigente regolamento come risulta dall'allegato "A" dove vengono evidenziati gli articoli oggetto di modifica;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *"Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO il D.M. Interno 29 novembre 2017 il quale ha differito al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 degli enti locali;

VISTO il parere favorevole espresso in data 24.01.2018 del Direttore Amministrazione Generale ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso in data 24.01.2018 dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

VISTO il parere favorevole espresso in data 29.01.2018 dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, come indicato nel verbale allegato all'originale della deliberazione nr. 8 assunta nella presente seduta;

A maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.11, contrari n.6 (C. Belletti, U. Baldassarri, V. Orzelleca, L. Galeffi D. Lombardi, C. Stacchini).

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1. Di approvare le modifiche agli articoli del regolamento vigente per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, come meglio specificato nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di aggiornare il Regolamento di cui sopra conseguentemente alle modifiche approvate come risulta dall'allegato "B" parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.lgs.18.08.2000, n. 267.

Inoltre, con apposita votazione, espressa per alzata di mano, di cui favorevoli n.11, contrari n.6 (C. Belletti, U. Baldassarri, V. Orzelleca, L. Galeffi, D. Lombardi, C. Stacchini)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

REGOLAMENTO ANNO 2017	REGOLAMENTO ANNO 2018
ARTICOLO 9 <u>REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE O</u> <u>AUTORIZZAZIONE</u> 1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La concessione di occupazione suolo pubblico è revocata, al verificarsi della terza infrazione alle norme del presente Regolamento, quando gli accertamenti infrazionali sono relativi ad occupazioni abusive di suolo pubblico superiori od uguali ad 1/3 rispetto all'occupazione autorizzata. 2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo. Tale restituzione viene promossa d'ufficio contestualmente all'atto di revoca della concessione, e si perfeziona nel termine individuato nel regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.	ARTICOLO 9 <u>REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE O</u> <u>AUTORIZZAZIONE</u> 1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La concessione di occupazione suolo pubblico è revocata, al verificarsi della terza infrazione alle norme del presente Regolamento, quando gli accertamenti infrazionali sono relativi ad occupazioni abusive di suolo pubblico superiori od uguali ad 1/3 rispetto all'occupazione autorizzata. 2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo. Tale restituzione viene promossa d'ufficio contestualmente all'atto di revoca della concessione, e si perfeziona nel termine individuato nel regolamento comunale sui procedimenti amministrativi. 3. In caso di richiesta di variazione della data dell'occupazione, la modifica all'autorizzazione già rilasciata verrà effettuata mediante comunicazione con posta elettronica/pec e non sarà necessario il rilascio di una nuova concessione. 4. Nel caso di cui al punto 3., solamente in aree della categoria 1 "Aree di pregio", il soggetto dovrà corrispondere nuovamente il canone di occupazione suolo pubblico.
ARTICOLO 26 <u>INAPPLICABILITA' DEL CANONE</u> 1. Il canone non si applica alle occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché alle tende solari poste a copertura dei balconi. 2. Non si applica altresì alle seguenti tipologie di occupazione: a) alle occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici non commerciali individuati dal T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei	ARTICOLO 26 <u>INAPPLICABILITA' DEL CANONE</u> 1. Il canone non si applica alle occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché alle tende solari poste a copertura dei balconi. 2. Non si applica altresì alle seguenti tipologie di occupazione: a) alle occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici non commerciali individuati dal T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei

posteggi ad esse assegnate;	posteggi ad esse assegnate;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al termine della concessione medesima;	d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;	e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni effettuate da associazioni/comitati senza scopo di lucro, in occasioni di fiere;	f) le occupazioni effettuate da associazioni/comitati senza scopo di lucro, in occasioni di fiere;
g) gli accessi ed i passi carrabili;	g) gli accessi ed i passi carrabili;
h) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, culturali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita, di somministrazione o comunque a rilevanza economica e di durata non superiore a 24 ore;	h) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, culturali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita, di somministrazione o comunque a rilevanza economica e di durata non superiore a 24 ore nella stessa giornata;
i) commercio ambulante itinerante: limitatamente alle soste occasionali effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate e autorizzate;	i) commercio ambulante itinerante: limitatamente alle soste occasionali effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate e autorizzate;
j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione del periodo estivo, festività o ricorrenze civili e religiose o eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;	j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione del periodo estivo, festività o ricorrenze civili e religiose o eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;
k) tende retrattili, purchè non appoggiate su strutture fissate a terra;	k) tende retrattili, purchè non appoggiate su strutture fissate a terra;
l) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione, o sostituzione di infissi, pareti e coperti, di durata non superiore a sei ore;	l) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione, o sostituzione di infissi, pareti e coperti, di durata non superiore a sei ore;
m) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;	m) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
n) occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde (es. potatura alberi), mediante mezzi meccanici od automezzi di durata non superiore alle sei ore;	n) occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde (es. potatura alberi), mediante mezzi meccanici od automezzi di durata non superiore alle sei ore;
o) occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri o con materiali di scavi e attrezzature varie in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune;	o) occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri o con materiali di scavi e attrezzature varie in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune;
p) occupazioni con fioriere e simili collocate per abbellimento ed ornamento delle pubbliche vie con esclusione di fini utilitaristici e/o commerciali;	p) occupazioni con fioriere e simili collocate per abbellimento ed ornamento delle pubbliche vie con esclusione di fini utilitaristici e/o commerciali;
q) manifestazioni o iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 20 mq;	q) manifestazioni o iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 20 mq;
r) occupazioni temporanee con tende o simili;	r) occupazioni temporanee con tende o simili;
s) occupazioni di suolo pubblico da parte di privati realizzati con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;	s) occupazioni di suolo pubblico da parte di privati realizzati con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
t) occupazione di suolo pubblico con parcheggi pubblici e relativi cavi e condutture del	t) occupazione di suolo pubblico con parcheggi pubblici e relativi cavi e condutture del

sottosuolo; u) occupazioni complessivamente inferiori al mezzo metro quadro o lineare; v) occupazione di suolo pubblico realizzate con cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti; w) occupazione di suolo e sottosuolo realizzati con condutture relative ad impianti per asservimento e controllo centralizzato semaforico; x) occupazioni effettuate da soggetti che svolgono un'attività di promozione per conto del Comune di Bellaria Igea Marina; y) occupazioni effettuate nell'esercizio di attività aventi scopo di socio-educativo per le quali è stata stipulata apposita convenzione con l'Amministrazione comunale; z) occupazioni di arenile comunale effettuate con impianti sportivi adibiti a beach volley per una superficie massima di mq. 200 per ogni impianto. 3. E' facoltà della Giunta Comunale deliberare l'esenzione nel caso di occupazioni effettuate in esecuzione di convenzioni che prevedano interventi economici a favore del Comune, purchè ricorrano le seguenti condizioni: • l'importo economico corrisposto deve essere superiore al canone complessivo, tenuto conto della durata della concessione; • l'ammontare dell'intervento economico dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipula della convenzione ovvero, qualora dilazionato, garantito da polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a prima richiesta assoluta e con operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.	sottosuolo; u) occupazioni complessivamente inferiori al mezzo metro quadro o lineare; v) occupazione di suolo pubblico realizzate con cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti, nelle zone individuate per la raccolta stradale da parte dell'Ente incaricato dal Comune; w) occupazione di suolo e sottosuolo realizzati con condutture relative ad impianti per asservimento e controllo centralizzato semaforico; x) occupazioni effettuate da soggetti che svolgono un'attività di promozione per conto del Comune di Bellaria Igea Marina; y) occupazioni effettuate nell'esercizio di attività aventi scopo di socio-educativo per le quali è stata stipulata apposita convenzione con l'Amministrazione comunale; z) occupazioni di arenile comunale effettuate con impianti sportivi adibiti a beach volley per una superficie massima di mq. 200 per ogni impianto. zz) occupazioni sull'arenile comunale da parte di Società che svolgono lavori di vagliatura per conto del Comune. 3. E' facoltà della Giunta Comunale deliberare l'esenzione nel caso di occupazioni effettuate in esecuzione di convenzioni che prevedano interventi economici a favore del Comune, purchè ricorrano le seguenti condizioni: • l'importo economico corrisposto deve essere superiore al canone complessivo, tenuto conto della durata della concessione; • l'ammontare dell'intervento economico dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipula della convenzione ovvero, qualora dilazionato, garantito da polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a prima richiesta assoluta e con operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.
Nell'allegato n. 2 al Regolamento, alla voce "Occupazione con gonfiabili, truck e beni simili" il coefficiente economico è pari a 5.	Nell'allegato n. 2 al Regolamento, alla voce "Occupazione con gonfiabili, truck e beni simili" si propone di aumentare il coefficiente economico pari a 7.
Nell'allegato n. 1 al Regolamento, alla voce "CATEGORIA I – AREE DI PREGIO"	Nell'allegato n. 1 al Regolamento, alla voce "CATEGORIA I – AREE DI PREGIO", si propone di aggiungere: • V.le Pinzon nel tratto compreso fra il ponte sul fiume Uso (Via del Trabaccolo) e P.le Capitaneria di Porto • Via Rubicone nel tratto compreso da P.le Largo Montello a V.le Colombo

Comune di Bellaria Igea Marina

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

PARTE I

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art.2 Definizione di suolo pubblico
- Art.3 Concessione di occupazione
- Art.4 Occupazioni di urgenza
- Art.5 Domanda di occupazione
- Art.6 Pronuncia sulla richiesta di occupazione
- Art.7 Rilascio della concessione od autorizzazione
- Art.8 Obblighi del concessionario
- Art.9 Revoca e modifica della concessione o autorizzazione
- Art.10 Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
- Art.11 Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione
- Art.12 Proroga occupazione temporanea di suolo pubblico
- Art.13 Sospensione dell'occupazione
- Art.14 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art.15 Autorizzazione ai lavori
- Art.16 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art.17 Occupazioni occasionali
- Art.18 Occupazioni con tende, insegne ed arredi similari
- Art.19 Affissioni
- Art.20 Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari
- Art.21 Esposizione merci e collocazione di tavoli e sedie da caffè
- Art.22 Artisti di strada
- Art.23 Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art.24 Commercio ambulante in forma itinerante

PARTE II

- Art.25 Istituzione del Canone
- Art.26 Inapplicabilità del Canone
- Art.27 Classificazione del territorio comunale
- Art.28 Durata delle occupazioni
- Art.29 Determinazione della misura di tariffa base
- Art.30 Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell'occupazione
- Art.31 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art.32 Criteri particolari di determinazione del canone di occupazione del suolo pubblico realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art.33 Occupazioni nei mercati settimanali ed in aree di mercato attrezzato
- Art.34 Occupazione di suolo poste in essere da spettacoli viaggianti
- Art.35 Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia
- Art.36 Occupazioni in occasione di fiere
- Art.37 Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti
- Art.38 Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico
- Art.39 Occupazioni poste in essere per l'esercizio di attività culturali, sportive e politiche
- Art.40 Modalità e termini di pagamento del canone
- Art.41 Occupazioni abusive
- Art.42 Pagamenti omessi o tardivi
- Art.43 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art.44 Funzionario responsabile
- Art.45 Disciplina transitoria
- Art.46 Disposizioni finali
- Art.47 Entrata in vigore

PARTE I

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Quando nel presente regolamento vengono utilizzate le espressioni "suolo pubblico", e "spazio pubblico", si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della strada.

2. Sono escluse dall'area impositiva le utilizzazioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati di proprietà del Comune, fatta eccezione per quelli costruiti su aree di mercato preventivamente sottratte all'uso pubblico che integrano, strutturalmente e funzionalmente, il concetto di area mercatale.

ARTICOLO 3 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dall'autorità comunale competente su richiesta dell'interessato.

2. Le concessioni sono sempre revocabili ai sensi dell'art. 9.

ARTICOLO 4 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato senza il rilascio del titolo autorizzatorio, salvo quanto richiesto al seguente comma 2 .

2. Oltre alla presentazione della domanda, intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale, via fax o telegramma, per la verifica ed il rispetto del C.d.S.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della strada.

ARTICOLO 5 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda indirizzata al Funzionario Responsabile della gestione C.O.S.A.P., redatta in carta legale, ad esclusione delle esenzioni previste dalla legge, va consegnata o spedita con raccomandata con A/R al Protocollo Generale, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e 20 giorni nell'ipotesi in cui sia necessaria la chiusura, parziale o totale, della strada. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura, riportata su planimetria;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a costituire adeguato deposito cauzionale a garanzia di possibili danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati;

3. Nei casi di occupazione con manufatti, la richiesta deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della richiesta.

4. Le istanze presentate da associazioni senza scopo di lucro, finalizzate ad ottenere l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico per la raccolta di firme e/o contributi e da aziende o soggetti aventi scopo di lucro, in aree interessate da interventi di arredo urbano, devono indicare in un'unica soluzione un numero di giornate autorizzabili non superiore a tre consecutive per ogni mese, per una durata che non ecceda i due mesi consecutivi.

5. L'istanza deve essere presentata anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta di firme e/o fondi. Nel caso in cui l'occupazione sia richiesta nelle aree di pregio, o nelle aree mercatali, non è necessario il sopralluogo dei VV.UU. qualora l'istanza sia presentata da O.N.L.U.S., partiti politici ed associazioni in genere, fino ad una superficie di mq. 20.

6. Le occupazioni richieste da associazioni, comitati con finalità politiche, nonché dai partiti politici, possono essere concesse per un numero di giorni non superiori a quattro mensili, per un periodo che non supera i due mesi consecutivi; l'occupazione di suolo pubblico in zona interessata da intervento di arredo urbano, effettuata nei quattro giorni assegnati, dovrà avvenire in due diverse postazioni.

7. Le istanze presentate per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree mercatali, finalizzate ad una attività promozionale, devono indicare in un'unica soluzione un numero di giornate autorizzabili non superiori a due per ogni mese, per una durata che non ecceda i due mesi consecutivi.

8. Nel caso in cui l'occupazione suolo pubblico sia effettuata dalla stessa Amministrazione Comunale, l'autorizzazione viene rilasciata sulla base dell'atto di approvazione del progetto.

ARTICOLO 6 PRONUNCIA SULLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande consegnate al protocollo, sono inviate all'ufficio competente per la richiesta del necessario nulla-osta, al fine del rilascio dell'autorizzazione/concessione.

2. Considerata l'esigenza di celerità del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'avvio dello stesso, disciplinato dall'art. 7 della Legge 241/90, verrà comunicato solo ai soggetti, facilmente individuabili, a cui il rilascio dell'autorizzazione può arrecare evidenti pregiudizi. Per le istanze volte ad ottenere il rilascio di una concessione permanente, l'avvio del procedimento è comunicato dall'ufficio patrimonio.

3. Ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione, deve essere richiesto il parere preventivo della Polizia Municipale ove sia necessaria la verifica del rispetto del Codice della strada.

4. Le richieste volte ad ottenere la concessione di occupazione temporanea, ad eccezione di quelle effettuate nell'ambito di attività mercatali, spettacoli viaggianti e opere del proprio ingegno creativo, sono rilasciate dall'ufficio C.O.S.A.P., nel termine stabilito dal precedente articolo 5. Il procedimento per il rilascio dell'atto autorizzatorio deve seguire il seguente iter con la tempistica specificata:

- il Protocollo Generale trasmette all'ufficio C.O.S.A.P. l'istanza entro il 2° giorno dal ricevimento,
- l'ufficio C.O.S.A.P. invia richiesta di parere agli altri eventuali uffici interessati a seconda della tipologia di occupazione (P.M. e/o ufficio urbanistica e/o ufficio patrimonio) nei 3 giorni successivi,
- gli altri eventuali uffici interessati devono comunicare il proprio parere entro i 7 giorni successivi (12 giorni nel caso in cui occorra l'Ordinanza di chiusura parziale o totale della strada),
- l'ufficio C.O.S.A.P. rilascia il titolo autorizzatorio nei 3 giorni restanti, in carta legale e dietro pagamento dei diritti di segreteria a carico del richiedente.

Le concessioni/autorizzazioni relative all'occupazione di suolo pubblico effettuate nell'ambito di attività mercatali, spettacoli viaggianti e opere del proprio ingegno creativo, sono rilasciate dall'ufficio attività economiche.

Le istanze per ottenere la concessione per l'occupazione permanente, vengono trasmesse direttamente dal Protocollo Generale all'ufficio patrimonio che dovrà rilasciare la concessione o comunicare il diniego, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Protocollo Generale. In tal caso il procedimento seguirà il seguente iter:

- il Protocollo Generale trasmette all'ufficio patrimonio l'istanza entro il 2° giorno dal ricevimento,
- l'ufficio patrimonio richiede, entro i 10 giorni successivi, il competente parere alla P.M., all'ufficio viabilità e all'ufficio urbanistica;
- i suddetti uffici trasmettono il proprio parere all'ufficio patrimonio entro i 20 giorni successivi,
- acquisiti i pareri l'ufficio patrimonio nei 10 giorni successivi trasmette la documentazione all'ufficio contratti,
- il contratto per l'occupazione permanente dovrà essere redatto nei 30 giorni successivi;
- negli 8 giorni successivi l'ufficio patrimonio predispone l'autorizzazione e comunica la fine del procedimento.
- nei rimanenti 10 giorni si procederà alla sottoscrizione della concessione.

5. In caso di mancato accoglimento della domanda, sono comunicate al richiedente, nel medesimo termine di cui al comma 4, le motivazioni del diniego.

ARTICOLO 7 RILASCIO DELLA CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE

1. Il competente ufficio, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione. Costituisce condizione ostativa al rilascio della concessione, il mancato

pagamento, totale o parziale, di canoni dovuti a seguito del rilascio di precedenti concessioni finalizzate all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, salvo verifica dell'esatta superficie occupata, nonché le eventuali condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione.

3. Ogni atto di concessione od autorizzazione viene subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 4, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare previste dai regolamenti comunali.

4. La concessione o autorizzazione viene accordata:

- a) a termine per la durata massima di 10 anni;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni in qualunque momento, senza che il concessionario debba aver nulla a pretendere;
- e) con divieto di cessione a terzi a qualunque titolo.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

6. Al termine dell'occupazione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'amministrazione comunale.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs.30/04/92, n. 285 e successive modificazioni), è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate al richiedente e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza o degli addetti alla riscossione, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e di pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

5. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richiede lavori di sistemazione e di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

6. Il concessionario non può, senza il previo assenso del Comune, occupare un posto diverso da quello indicato nel permesso.

ARTICOLO 9
REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La concessione di occupazione suolo pubblico è revocata, al verificarsi della terza infrazione alle norme del presente Regolamento, quando gli accertamenti infrazionali sono relativi ad occupazioni abusive di suolo pubblico superiori od uguali ad 1/3 rispetto all'occupazione autorizzata.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo. Tale restituzione viene promossa d'ufficio contestualmente all'atto di revoca della concessione, e si perfeziona nel termine individuato nel regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.

3. In caso di richiesta di variazione della data dell'occupazione, la modifica all'autorizzazione già rilasciata verrà effettuata mediante comunicazione con posta elettronica/pec e non sarà necessario il rilascio di una nuova concessione.

4. Nel caso di cui al punto 3., solamente in aree della categoria 1 "Aree di pregio", il soggetto dovrà corrispondere nuovamente il canone di occupazione suolo pubblico.

ARTICOLO 10
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause della decadenza della concessione :

- a) le violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea, fatte salve le specifiche disposizioni per gli operatori di commercio su aree pubbliche, contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- e) il mancato pagamento, anche di una sola rata o di un'annualità del canone per l'occupazione di suolo pubblico, entro i termini previsti dal presente Regolamento.

2. Prima di procedere alla decadenza, la concessione di posteggio rilasciata oppure dichiarata all'interno della SCIA, è sospesa nei casi di accertato mancato versamento di quanto dovuto per le entrate tributarie e non tributarie comunali fino a regolarizzazione della posizione.

ARTICOLO 11
RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. E' facoltà dell'Ente rinnovare a scadenza i provvedimenti di concessione e di autorizzazione.

2. I provvedimenti di concessione per le occupazioni permanenti sono rinnovabili su specifica richiesta del titolare da inoltrarsi prima della scadenza. Le concessioni temporanee per mostre di merci da parte dei negozi e/o per installazione di tavoli e sedie da caffè da parte dei titolari di

pubblici esercizi di somministrazione possono essere rinnovate automaticamente l'anno successivo tramite il versamento del canone mediante apposito bollettino, a condizione che:

- a: il periodo, la superficie e l'area di occupazione siano esattamente i medesimi dell'autorizzazione spirata e da rinnovare;
- b: il versamento sia effettuato ENTRO IL 30 APRILE dell'anno di riferimento.

3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo. Il rinnovo automatico della concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico avviene tramite il versamento del canone.

ARTICOLO 12

PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

1. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione e corrispondendo il relativo canone.

2. In caso di mancato pagamento del canone, la richiesta di proroga non può essere autorizzata.

ARTICOLO 13

SOSPENSIONE DELL'OCCUPAZIONE

E' sempre possibile disporre la sospensione temporanea dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ARTICOLO 14

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Funzionario Responsabile della gestione C.O.S.A.P. , previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con proprio provvedimento per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ARTICOLO 15

AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

ARTICOLO 16

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione.

2. Il settore gestione del territorio, detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo.

ARTICOLO 17
OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Per occupazione occasionale si intende l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio mediante veicoli, inferiore alle sei ore giornaliere di una sola giornata e per le quali necessita la presentazione di apposita istanza e nel rispetto del "Regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno" approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 25.02.2009.
2. L'istanza deve essere presentata al Protocollo Generale almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, redatta in carta legale e indirizzata al Comando di Polizia Municipale per il rilascio del relativo nulla osta.
3. Le occupazioni di cui al comma 1, non sono assoggettate al pagamento del canone disciplinato dal presente regolamento.

ARTICOLO 18
OCCUPAZIONI CON TENDE, INSEGNE ED ARREDI SIMILARI

1. Per collocare tende, insegne ed arredi simili è richiesta anche l'autorizzazione edilizia.
2. Per ragioni di arredo urbano, può essere disposta la sostituzione delle strutture costituenti questa occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

ARTICOLO 19
AFFISSIONI

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e di pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. La collocazione e/o installazione su suolo pubblico di plance pubblicitarie, è subordinata ad autorizzazione edilizia.

ARTICOLO 20
OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI O CON APPRESTAMENTI PRECARI

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate fatto salvo il rispetto della normativa in materia urbanistica, subordinata ad autorizzazione edilizia.

ARTICOLO 21
ESPOSIZIONE MERCI E COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE DA CAFFE'

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita o la collocazione di tavoli e sedie da caffè all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione, costituisce comunque occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, ed è soggetta alla relativa concessione comunale.

Il Direttore Amministrativo, con apposita ordinanza, determina le modalità per l'effettuazione di esposizione di merci da parte di esercizi commerciali, per la collocazione di tavoli e sedie da caffè da parte dei pubblici esercizi di somministrazione e/o la collocazione o installazione di altri manufatti oltre a quelli già esistenti.

Per le zone interessate da intervento di arredo urbano, da piani di intervento e/o di sviluppo specifici e mirati, la Giunta Comunale determina le aree disponibili per le occupazioni con

tavoli e sedie da caffè all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione e/o per esposizione merci all'esterno degli esercizi commerciali.

2. Nel caso di più istanze per occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie da caffè, presentate per la medesima area resasi disponibile, l'area richiesta verrà suddivisa in parti uguali ed assegnata ai richiedenti. La suddivisione dell'area verrà effettuata su indicazione del competente ufficio tecnico comunale.

Nell'ipotesi di rinuncia dell'area da parte di uno o più assegnatari, la stessa verrà destinata ai richiedenti rimasti e divisa in parti uguali fra loro.

3. I titolari di pubblici esercizi che occupano con sedie e tavolini, nelle zone interessate da arredo urbano, possono essere autorizzati ad occupare così come segue:

- a) dal 1° maggio al 15 settembre nelle aree individuate da delibera di Giunta Comunale;
- b) dal 1° maggio al 15 settembre nelle aree individuate da delibera di Giunta Comunale e nell'area adiacente la vetrata mediante collocazione di una sola fila di tavolini;
- c) dal 16 settembre al 30 aprile nell'area adiacente la vetrata mediante collocazione di una sola fila di tavolini;
- d) Durante il periodo Pasquale, inteso come il periodo che intercorre nella settimana precedente e successiva alla festività de qua, nelle aree individuate con apposita delibera di Giunta Comunale occupando l'intera area assegnata o, in alternativa, l'area adiacente la vetrata, mediante la collocazione di una sola fila di tavoli e sedie.
- e) In caso di istanza per occupazione di suolo pubblico durante il periodo di cui alla lett. b), al di fuori del momento Pasquale, è facoltà della Giunta Comunale autorizzare l'occupazione richiesta.

4. I laboratori artigianali, adibiti alla produzione di pizza, prodotti di gastronomia, gelati e pasticceria nonché dei negozi in genere, possono essere tenute fino ad un massimo di 2 (due) sedie. Per poter collocare un numero superiore di sedie è necessario presentare apposita istanza, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento. Tali occupazioni devono essere effettuate nel pieno rispetto delle norme contenute nel nuovo codice della strada e in base a quanto stabilito dalle ordinanze emanate dall'ufficio attività economiche e dalle altre deliberazioni che disciplinano tale materia.

5. Nei giorni di mercato, l'esposizione delle merci all'esterno dei negozi è consentita, ove possibile, purchè l'occupazione risulti arretrata rispetto al filo dei banchi di vendita di metri uno, con un fronte non superiore a metri tre. Sotto i porticati e sui marciapiedi, l'esposizione è consentita, nel rispetto delle anzidette prescrizioni, purchè risulti uno spazio per il transito pedonale non inferiore a due metri.

6. In occasione di fiere, feste, sagre ed iniziative varie, l'esposizione delle merci all'esterno dei negozi, ove possibile, può avvenire compatibilmente con le esigenze organizzative della manifestazione e previ accordi con gli organizzatori medesimi, alle stesse condizioni indicate al comma 3.

7. Negli altri giorni invece, l'esposizione delle merci è consentita, purchè compatibile con le norme contenute nel vigente Codice della strada e comunque nel rispetto del relativo regolamento comunale.

ARTICOLO 22

ARTISTI DI STRADA

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (ad esempio giocolieri, mimi, danzatori,

saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o simili) e quindi non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

2. L'attività deve essere esclusivamente svolta nelle aree appositamente individuate con delibera di Giunta Comunale e comunque permane l'obbligo di NON esercitare l'attività:
 - a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
 - b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
 - c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
 - d) nelle aree e piazze di pregio individuate con delibera della Giunta;
 - e) tra le ore 24.00 e le ore 9.00;
 - f) davanti a vetrine ed ingressi.
3. Le aree verranno assegnate a coloro i quali presentano istanza entro 10 giorni dalla spettacolazione con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento comunale.

ARTICOLO 23

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle sue pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Le concessioni, anche temporanee ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico e monumentale e, comunque, nel rispetto della legge n°114/98 e del relativo regolamento comunale.

ARTICOLO 24

COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante su aree pubbliche possono sostare solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo e non devono richiedere la concessione di occupazione. La sosta può prolungarsi per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e in qualunque area pubblica non espressamente interdetta.

2. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale itinerante, non assume rilevanza ai fini del canone.

3. E' facoltà del Direttore Amministrativo vietare, con proprio provvedimento motivato, l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

PARTE II

ARTICOLO 25 ISTITUZIONE DEL CANONE

Il Comune, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 63 del D.Lgs. 446/97, assoggetta, a far data dallo 01.01.1999, l'occupazione sia permanente che temporanea del suolo e spazi pubblici, così come individuati all'art. 2 del presente regolamento.

ARTICOLO 26 INAPPLICABILITA' DEL CANONE

1. Il canone non si applica alle occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché alle tende solari poste a copertura dei balconi.

2. Non si applica altresì alle seguenti tipologie di occupazione:

- a) alle occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici non commerciali individuati dal T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni effettuate da associazioni/comitati senza scopo di lucro, in occasioni di fiere;
- g) gli accessi ed i passi carrabili;
- h) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, culturali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita, di somministrazione o comunque a rilevanza economica e di durata non superiore a 24 ore **nella stessa giornata**;
- i) commercio ambulante itinerante: limitatamente alle soste occasionali effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate e autorizzate;
- j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione del periodo estivo, festività o ricorrenze civili e religiose o eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- k) tende retrattili, purchè non appoggiate su strutture fissate a terra;

- l) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione, o sostituzione di infissi, pareti e coperti, di durata non superiore a sei ore;
 - m) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - n) occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde (es. potatura alberi), mediante mezzi meccanici od automezzi di durata non superiore alle sei ore;
 - o) occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri o con materiali di scavi e attrezzature varie in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune;
 - p) occupazioni con fioriere e simili collocate per abbellimento ed ornamento delle pubbliche vie con esclusione di fini utilitaristici e/o commerciali;
 - q) manifestazioni o iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 20 mq;
 - r) occupazioni temporanee con tende o simili;
 - s) occupazioni di suolo pubblico da parte di privati realizzati con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - t) occupazione di suolo pubblico con parcheggi pubblici e relativi cavi e condutture del sottosuolo;
 - u) occupazioni complessivamente inferiori al mezzo metro quadro o lineare;
 - v occupazione di suolo pubblico realizzate con cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti, **nelle zone individuate per la raccolta stradale da parte dell'Ente incaricato dal Comune;**
 - w) occupazione di suolo e sottosuolo realizzati con condutture relative ad impianti per asservimento e controllo centralizzato semaforico;
 - x) occupazioni effettuate da soggetti che svolgono un'attività di promozione per conto del Comune di Bellaria Igea Marina;
 - y) occupazioni effettuate nell'esercizio di attività aventi scopo di socio-educativo per le quali è stata stipulata apposita convenzione con l'Amministrazione comunale;
 - z) occupazioni di arenile comunale effettuate con impianti sportivi adibiti a beach volley per una superficie massima di mq. 200 per ogni impianto.
 - zz) **occupazioni sull'arenile comunale da parte di Società che svolgono lavori di vagliatura per conto del Comune.**
3. E' facoltà della Giunta Comunale deliberare l'esenzione nel caso di occupazioni effettuate in esecuzione di convenzioni che prevedano interventi economici a favore del Comune, purchè ricorrano le seguenti condizioni:
- l'importo economico corrisposto deve essere superiore al canone complessivo, tenuto conto della durata della concessione;
 - l'ammontare dell'intervento economico dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipula della convenzione ovvero, qualora dilazionato, garantito da polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a prima richiesta assoluta e con operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.

ARTICOLO 27
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata dall'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. A tale scopo il territorio comunale è classificato in tre categorie secondo l'allegato n. 1 che è parte integrante del presente regolamento;

ARTICOLO 28
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata non è inferiore all'anno e, comunque non superiore a 10. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura pari all'anno intero.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno.

ARTICOLO 29
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA BASE

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazio pubblico la tariffa giornaliera per mq. o metro lineare è determinata nella misura che segue:

OCCUPAZIONI DEL SUOLO:

- 1°CATEGORIA euro 0,15109
- 2°CATEGORIA euro 0,10578
- 3°CATEGORIA euro 0,07556

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO:

- 1°CATEGORIA euro 0,05287
- 2°CATEGORIA euro 0,04532
- 3° CATEGORIA euro 0,03776

b) Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno, la misura della tariffa di cui sopra è determinata in base alle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 7.00 alle ore 14.00 riduzione della tariffa giornaliera del 10%;
- per le occupazioni oltre le ore 14.00 tariffa intera;

c) Alle occupazioni temporanee effettuate dalla classe "attività svolte da titolari di pubblici esercizi", è applicato il coefficiente ridotto, pari ad 0,5 per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio e per il periodo dal 16 settembre al 31 dicembre.

2. **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazio pubblico, la tariffa annua per mq o ml è determinata nella misura del 50% della tariffa giornaliera, stabilita per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo.

3. **ALTRE DISPOSIZIONI**

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diverse sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ARTICOLO 30

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione.

2. Il valore di cui al comma 1, è determinato analiticamente nella tabella riportata nell'allegato n°2, che è parte integrante del presente regolamento.

ARTICOLO 31

CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La misura complessiva del canone è determinata come segue:

a) **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa base (TB) prevista a giorno per ciascuna categoria di importanza in cui è suddiviso il territorio comunale, di cui all'art.27, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui all'allegato n°2.

L'importo così ottenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, va ridotto della misura percentuale del 10%, prevista per la fascia oraria che va dalle ore 07.00 alle ore 14.00 di cui all'art.29, e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

- FORMULA: $TB \times CE \times MQ/ML$ (per occupazione dell'intera giornata)
- FORMULA: $[(TB \times CE) - 10\% \times MQ/ML]$

b) **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per ciascuna categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art.29, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui all'allegato n. 2. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per 365 giorni e successivamente per il numero di metri quadrati o lineari.

- FORMULA: $PTB \times CE \times 365 \times MQ/ML$

2. per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale.

3. per le occupazioni sia permanenti che temporanee, le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono arrotondate al metro quadrato o lineare superiore.

4. per le occupazioni sia permanenti che temporanee, dalla misura complessiva del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo degli altri canoni previsti da disposizioni di legge ed eventualmente riscossi per la medesima concessione/autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizio.

5. l'ammontare del canone non può mai essere inferiore ad euro 11,00. Per gli esercenti il commercio su aree pubbliche non concessionari di posteggio, il canone è stabilito in misura fissa e dell'ammontare di seguito specificato:

- euro 5,00 al giorno per i mercati estivi serali con frequenza oltre 3 giorni settimanali;
- euro 7,00 al giorno per i mercati a merceologia esclusiva, e per tutti i mercati estivi serali con frequenza fino a 3 giorni settimanali;
- euro 12,00 al giorno per i mercati ordinari e per le fiere;
- euro 12,00 al giorno per gli artisti di strada.

6. Per gli esercenti il commercio indicati al precedente comma, in mercati ordinari e nelle fiere organizzate nel periodo invernale, il canone è calcolato in proporzione a tre giorni, qualora l'effettiva occupazione abbia una durata minima di almeno quattro giorni ed una massima di dieci giorni;

ARTICOLO 32

CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI ESERCIZI

1. In base al disposto dell'art.63, lett. f) del D.Lgs 446/97, così come modificato dall'art. 18 della Legge 488/99, per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi, condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camere di manutenzione, cabine, ecc., il canone annuo è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di euro 1,05697 per utenza.

2. l'importo della tariffa, di cui al precedente comma, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

ARTICOLO 33

OCCUPAZIONI NEI MERCATI SETTIMANALI ED IN AREE DI MERCATO ATTREZZATE

1. Per i mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

2. Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno stabile vincolo di destinazione.

3. L'importo del canone occupazione suolo pubblico non è dovuto da parte dell'operatore solo qualora l'assenza dello stesso sia riferita all'intero periodo di svolgimento del mercato.

ARTICOLO 34

OCCUPAZIONI DI SUOLO POSTE IN ESSERE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovagi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e di persone.

2. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività di spettacoli viaggianti e di circhi equestri la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. Per tali occupazioni l'Ufficio Attività Economiche richiede il versamento di un

deposito cauzionale o polizza fideiussoria assicurativa/bancaria, determinato in base alla zona ed alla superficie occupata. In particolare sono individuate le seguenti zone e le corrispondenti tariffe:

- ZONA "A" : zone sottoposte ad intervento di riqualificazione ed arredo urbano di pregio – euro 3,00 al mq/ml con un minimo di euro 300,00.
- ZONA "B": zone sottoposte ad interventi, anche parziali, di ristrutturazione e/o interventi di riqualificazione in epoche relativamente recenti – euro 2,00 al mq/ml con un minimo di euro 300,00.
- ZONA "C" : zone non sottoposte ad interventi di cui ai precedenti punti in epoche relativamente recenti – euro 2,00 al mq/ml con un minimo di euro 200,00.
- ZONA "D" : aree non pavimentate e/o destinate a verde pubblico – euro 2,00 al mq/ml con un minimo di euro 200,00.

3. Al termine dell'occupazione il settore LL.PP. e gli uffici competenti, verificheranno lo stato della superficie data in concessione, al fine di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale. La cauzione verrà trattenuta per il risarcimento del danno provocato alle attrezzature e/o beni presenti nell'area occupata, nonché per le attività poste in essere dall'Amministrazione Comunale o da soggetti autorizzati dalla stessa per la pulizia ed il ripristino dell'area nello stato precedente all'occupazione. La cauzione verrà altresì trattenuta a compensazione dell'eventuale canone per l'occupazione di suolo pubblico dovuto e non versato.
4. Nel caso in cui venga presentata contestuale istanza per affiggere manifesti su plance predisposte dal richiedente, la restituzione della cauzione è subordinata all'assenza di infrazioni al Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada, nonché al ripristino dello stato di fatto antecedente alla collocazione dei manifesti. In caso di presenza di più attrazioni nella stessa area pubblicizzati con i manifesti, l'eventuale somma da trattenere per risarcire il danno causato, verrà decurtata, dalla cauzione versata da ogni operatore, in misura direttamente proporzionale alla superficie occupata.
5. Qualora l'intestatario della concessione non ritiri presso l'economo comunale l'importo versato a titolo di cauzione, entro l'anno solare in corso, lo stesso può essere riutilizzato o ritirato l'anno successivo.
6. Nel caso in cui il contribuente non adempia al pagamento del canone occupazione suolo pubblico, si potrà utilizzare l'importo versato a titolo di cauzione per coprire quanto dovuto.

ARTICOLO 35 OCCUPAZIONI CON IMPALCATURE E CANTIERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale determinato in base alla zona e alla superficie occupata.

A tale proposito sono individuate le zone e le corrispondenti tariffe:

- ZONA "A": zone sottoposte ad intervento di riqualificazione ed arredo urbano di pregio - euro 20,00 al ml/mq con un minimo di euro 520,00;
- ZONA "B": zone sottoposte ad interventi, anche parziali, di ristrutturazione e/o interventi di riqualificazione in epoche relativamente recenti - euro 13,00 al ml/mq con un minimo di euro 310,00;
- ZONA "C": zone non sottoposte ad interventi di cui ai precedenti punti in epoche relativamente recenti - euro 8,00 al ml/mq con un minimo di euro 207,00;

La determinazione del tipo di zona sarà in capo al settore LL.P.P .

3. Al termine dell'occupazione il settore LL.PP. verificherà lo stato della superficie data in concessione, al fine di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale.

ARTICOLO 36

OCCUPAZIONI IN OCCASIONI DI FIERE

1. Per le occupazioni realizzate in occasioni di fiere, la cui gestione sia affidata ad un unico concessionario, la superficie da assoggettare al pagamento del canone è quella risultante dall'atto di concessione/autorizzazione rilasciato al concessionario medesimo. La tariffa applicabile è quella indicata dall'art. 31 comma 5.

2. Le occupazioni effettuate da associazioni/comitati senza scopo di lucro, in occasione di fiere, non sono assoggettate al pagamento del canone, ma devono essere regolarmente autorizzate.

ARTICOLO 37

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Per l'occupazione con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione, o da verbale di P.M. o da relazioni di sopralluogo o accertamento. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di esercizio.

ARTICOLO 38

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, è quella risultante dalla proiezione al suolo della stessa, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

2. Nell'ipotesi di copertura con tende fisse, tettoie o simili di spazi già occupati, se risulta identica la natura (temporanea o permanente) dell'occupazione del soprassuolo rispetto a quella del suolo, si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze. Nell'ipotesi che l'occupazione sottostante abbia natura diversa da quella soprastante, si procede all'applicazione del canone separatamente per ciascuna fattispecie.

ARTICOLO 39

OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, POLITICHE

Per le occupazioni relative a manifestazioni di carattere culturale, sportivo, politico, non aventi finalità di lucro e svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, le tariffe sono calcolate in ragione del 10% per la parte di occupazione che eccede i 1000 mq.

ARTICOLO 40

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, tramite versamento su apposito bollettino di c/c postale, e comunque **ENTRO IL 31 MARZO** dell'anno di competenza;

1.bis. I titolari dei posteggi delle aree mercatali devono effettuare il versamento del canone relativo al mercato estivo entro la data del 31 marzo dell'anno di competenza, mentre il pagamento del canone inerente al mercato invernale dovrà avvenire entro il 31 ottobre.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, prima del rilascio dell'autorizzazione o in altra data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, può essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1 in due rate di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo e ottobre, per importi superiori a euro 258,23.

3.bis. Il pagamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche può essere effettuato in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, agosto e ottobre, per somme superiori ed euro 5.000,00.

4. Per le occupazioni temporanee effettuate per tutto l'arco temporale dell'anno, ma solo in alcuni giorni fissi della settimana (per es. occupazioni mercatali), il cui importo sia superiore a quello di cui al comma precedente, il pagamento del canone è fissato alle scadenze indicate al comma precedente.

5. Per le occupazioni temporanee sorte e scadenti in corso d'anno per importi superiori a quelli di cui al comma 3, è ammessa la possibilità di pagamento in due rate scadenti, la prima, il primo giorno in cui viene autorizzata l'occupazione, la seconda, entro 15 giorni prima della scadenza della stessa.

6. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, per le quali non è previsto alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento del canone viene effettuato mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori, a mezzo di appositi bollettari.

7. Per le occupazioni in occasione di fiere, il pagamento del canone dovrà avvenire prima dell'inizio dell'occupazione stessa.

ARTICOLO 41 **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Alle occupazioni abusive, oltre al canone previsto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 31 del presente regolamento, è applicata:

- un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, con un importo minimo pari ad euro 52,00.
- una mora nella misura del 50% del canone
- una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone maggiorato del 50%, con un importo minimo pari ad euro 52,00.
- Una sanzione di cui all'art. 20, comma 4 e 5 del D. Lgs 285/92

2. Per tutte le occupazioni abusive non relative alle strade e alle sue pertinenze, si applica la sanzione da euro 77,47 a euro 516,46 con le modalità e le procedure previste dalla Legge 689/81. E' consentito altresì il pagamento in misura ridotta nelle mani dell'agente che ha accertato la violazione, della somma di euro 154,94, il quale ne rilascia quietanza.

3. Al concretizzarsi della seconda infrazione, con accertamento infrazionale relativo ad occupazione abusiva di suolo pubblico superiore o uguale ad 1/3 rispetto alla superficie autorizzata, oltre alla sanzione amministrativa di cui sopra, si disporrà la rimozione immediata dei manufatti installati nei modi e nei termini di cui all'art.13 del presente regolamento, con contestuale revoca della concessione ai sensi dell'art.9 dello stesso.

4. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

ARTICOLO 42 **PAGAMENTI OMESSI O TARDIVI**

1. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione; deve inoltre intendersi come omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 60 giorni di cui sopra.
2. Per l'omesso pagamento del canone si applica la mora pari al 50% del canone.
3. Qualora il versamento del canone o delle rate stabilite avvenga entro il termine di 30 giorni, la mora di cui sopra verrà applicata nella misura ridotta pari al 3%; in caso di ritardo entro 60 giorni la mora sarà pari al 20%.
4. In caso di omesso o tardivo pagamento, il contribuente può avvalersi dell'istituto del Ravvedimento Operoso per la regolarizzazione della propria posizione così come meglio specificato nel vigente Regolamento Generale delle Entrate, sempre che la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

ARTICOLO 43

ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato; nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche tramite posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata in base alle norme dettate dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data di pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ARTICOLO 44

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Per la gestione del C.O.S.A.P. è individuato il Funzionario Responsabile dell'Attività Organizzativa e Gestionale con apposito atto.

ARTICOLO 45

DISCIPLINA TRANSITORIA

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate, ferma restando la scadenza originaria, a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone

previsto, sempre che le predette concessioni non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 46 **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Laddove il presente regolamento preveda il coinvolgimento di vari interessi pubblici o l'acquisizione di pareri o assensi, comunque denominati, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono l'azione integrata di più Enti, il Comune, di regola, procede con conferenze di servizi e/o accordi di programma.

2. Il responsabile del procedimento, laddove il presente regolamento preveda che i soggetti interessati debbano presentare istanza per l'adozione di provvedimenti amministrativi o per ottenere utilità o servizi da parte del Comune, si fa carico di richiedere direttamente agli altri uffici dell'Ente competenti per materia, l'eventuale rilascio di certificazioni o l'espletamento di formalità previste per il completamento dell'iter procedurale, senza per ciò richiedere agli interessati ulteriori adempimenti.

ARTICOLO 47 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento viene pubblicato con le modalità previste dall'art. 20 dello Statuto Comunale ed entra in vigore il 1° gennaio 1999.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELLARIA - IGEA MARINA, AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche nel comune di Bellaria - Igea Marina, sentita la Commissione Edilizia, sono classificati nelle seguenti categorie. Si tenga presente che le strade e le aree che delimitano ciascuna categoria sono interamente incluse nella categoria più alta.

CATEGORIA I - AREE DI PREGIO

Le zone del territorio comunale, qui di seguito elencate, interessate da interventi di arredo urbano e/o da progetti di sviluppo e di valorizzazione specifici:

Via Arno e Via Adriatico nel tratto a monte della ferrovia;
Via Torre nel tratto compreso fra Piazza Matteotti e Via Arno;
Piazza Matteotti;
Via Jonio nel tratto compreso fra Piazza Matteotti e Piazza di Vittorio;
Via P. Guidi;
Piazzale Don Minzoni;
Via Pascoli nel tratto da Via Pavese al mare;
Via Perugia;
Piazzale Kennedy;
Via Colombo;
Piazzale Gramsci;
Piazza Marcianò,
Via Italia;
Piazzale Santa Margherita;
Viale Ennio nel tratto compreso fra Via Pinzon e Via Pertini;
Via Ovidio.
Piazza Falcone-Borsellino
Via Tibullo
Via Romea
Via Virgilio, nel tratto compreso da viale Ennio a Via S. Italico
V.le Pinzon nel tratto compreso fra il ponte sul fiume Uso (Via del Trabaccolo) e P.le Capitaneria di Porto
Via Rubicone nel tratto compreso da P.le Largo Montello a V.le Colombo

CATEGORIA II - CENTRO ABITATO

Tutto il territorio comunale ad esclusione di quello individuato dalla categoria precedente e ad esclusione dell'arenile.

CATEGORIA III- ARENILE COMUNALE

I tratti di arenile di proprietà del Comune di Bellaria-Igea Marina, dal confine con San Mauro Mare fino al confine con il Comune di Rimini.

TARIFFE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA

	CAT. I	CAT. II	CAT. III
Spazi soprastanti e sottostanti	1	1	1
Aree di mercato, pescherie e commercio in forma itinerante	3	3	3
Distributori di carburante	1	1	1
Attività svolte da titolari di pubblici esercizi periodo 1° giugno – 15 settembre	3	3	3
Attività svolte da titolari di pubblici esercizi periodo 1° gennaio - 31 maggio e 16 settembre - 31 dicembre	0,5	0,5	0,5
Fiere e manifestazioni con esposizioni varie	3,5	3,5	3,5
Chioschi per fiori	1	1	1
Altri chioschi	3	3	3
Attività spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi che operano all'interno del Luna Park e circo	0,45	0,45	0,45
Altre attività spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	1	1	1
Impalcature ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	3	3	3
Attività esercitata sull'arenile da bagnini, colonie e circoli velici	0,64	0,64	0,64
Attività esercitata sull'arenile da bagnini, colonie e circoli velici a SUD DI VIA PERTINI	0,48	0,48	0,48
Edicole	1,7	1,7	1,7
Negozi	3	3	3
Pescherie	4	4	4
Cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo	0,12	0,12	0,12
Sale giochi	3	3	3
Altre occupazioni non assimilabili alle precedenti	1	1	1
Parcheggi Riservati	2,22	2,22	2,22
Occupazione con gonfiabili, truck e beni similari	7	7	7

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FILIPPO GIORGETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT. DANILO FRICANO)

Pubblicata la suesesa deliberazione all'Albo on-line il giorno 23-02-2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Lì 23-02-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune sul sito www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it dal 23-02-2018 al 10-03-2018 e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.

Lì

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 23-02-2018

IL SEGRETARIO GENERALE